

# OPERAZIONI STRAORDINARIE

## LA SCISSIONE

# SOMMARIO

- Definizione e finalità della scissione
- Aspetti civilistici
- Aspetti contabili
- Aspetti fiscali

# DEFINIZIONE E FINALITA' DELLA SCISSIONE

## Definizione

La scissione è l'operazione con la quale una società (c.d. "società scissa"), tramite lo scioglimento senza liquidazione (c.d. "scissione totale"), oppure rimanendo in attività (c.d. "scissione parziale") assegna tutto o parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione (c.d. "società beneficiarie"), mediante assegnazione ai soci della società scissa azioni o quote delle società beneficiarie (art. 2506 c.c.).

Da un punto di vista economico la scissione consente di dare concreta risposta ad esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, dato che l'essenza dell'operazione consiste in un procedimento di modificazioni delle strutture societarie, che riguarda gli enti ed i relativi patrimoni nonché gli assetti delle rispettive compagini sociali.

# FINALITA' DELLA SCISSIONE

## Opportunità economiche di utilizzo della scissione

- Fenomeni di concentrazione
- Fenomeni di decentramento
  - “classico”
  - per cogliere vantaggi ambientali
- Fenomeni di ristrutturazione
  - Organizzativa
  - Gestionale (produttiva)
  - Strategica
  - Ambientale
  - Di diversificazione negli investimenti

## Premessa per limitare i danni derivati da future crisi aziendali

### Situazioni legate al soggetto economico

- dissidio
- successione generazionale
- alternativa alla liquidazione

# NATURA GIURIDICA

Quale istituto di diritto societario la scissione costituisce un utile strumento per poter realizzare un miglioramento dell'organizzazione aziendale. La stessa, infatti, consente di operare sia a livello di patrimonio ("scissione oggettiva"), al fine di attuare una razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse produttive, con decentramento delle attività, sia a livello di compagine sociale ("scissione soggettiva"), laddove in presenza di contrasti o dissidi interni, sia necessario attuare una separazione consensuale di quei singoli soggetti o gruppi non più legati dalla fiducia e dallo spirito di collaborazione iniziali.

In termini teorici il nostro Legislatore non prende posizione circa la natura e gli intimi effetti dell'istituto in analisi, lasciando quindi all'interprete il compito di ricostruirne la natura giuridica, nelle sue molteplici combinazioni.

La scissione, al pari della fusione, è un'operazione che agisce sul rapporto costituito dall'originario contratto di società. Essa non lo estingue, bensì lo modifica, attuandone una ramificazione nella quale prosegue, tra le medesime parti, l'originario rapporto unitario.

Secondo la dottrina maggioritaria la scissione si caratterizza, infatti, per la preesistenza di rapporti sociali originari, seppur diversamente conformati, e quindi aventi un connotato per così dire “modificativo”.

Addivenire ad un frazionamento della compagine sociale, patrimoniale e soggettiva altro non significa se non modificare l’originario contratto sociale.

E’ comunque un’operazione che consente lo scioglimento di una società senza passare dalla procedura di liquidazione (scissione totale).

# OGGETTO DELLA SCISSIONE

Non necessariamente nella scissione vengono assegnati alle società beneficiarie aziende o rami di azienda, ma anche soltanto singoli beni patrimoniali.

Scelta del nostro legislatore, diversa da altre scelte operate in ambito UE (ad esempio Spagna in cui si parla di unidad economica).



Ciò consente una maggior ampiezza di fattispecie in cui la scissione può essere utilizzata.

Ove la scissione abbia per oggetto aziende che comprendono personale, ricordare, a seconda dei limiti dimensionali (azienda con più di 15 dipendenti) di attivare la procedura di comunicazione preventiva sindacale ex art. 47 Legge 29.12.1990 n. 428, nei 25 giorni che precedono l'operazione.

# SCISSIONE VS CONFERIMENTO

La regolamentazione sulla scissione è stata introdotta a seguito dell'emanazione del D.Lgs. N.22 del 16 gennaio 1991.

In precedenza veniva utilizzato il conferimento d'azienda, uno strumento per certi versi simile alla scissione.





# DIFFERENZE TRA SCISSIONE E CONFERIMENTO

- **Da un punto di vista giuridico**
  - La scissione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci della scissa e della/e beneficiaria/e;
  - Il conferimento di beni è di competenza del CDA della conferente (salvo il caso di modifica dell'oggetto sociale della conferente stessa) e dell'assemblea straordinaria della conferitaria.
- La scissione permette, a differenza del conferimento, la formazione di nuovi assetti e strutture societarie.
- Con il conferimento generalmente si giunge alla formazione di un gruppo, mentre con la scissione si tende a suddividere una certa realtà aziendale fra i soci della stessa.

# TIPOLOGIE DI SCISSIONE

## DISTINZIONE IN BASE AL PATRIMONIO TRASFERITO

- **Scissione totale:** una società (**scissa o scindenda**) assegna il suo intero patrimonio a più società preesistenti (**incorporazione**) o di nuova costituzione (**costituzioni o scorporo**); in questo caso le beneficiarie devono essere almeno due altrimenti si concretizzerebbe un'operazione di fusione;
- **Scissione parziale:** una società (**scissa o scindenda**) trasferisce parte del suo patrimonio ad una sola società preesistente o di nuova costituzione e le relative azioni o quote ai propri soci.


## DISTINZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELLE BENEFICIARIE

- **Scissioni a favore di new company:** le beneficiarie nascono a seguito della scissione;
- **Scissioni per incorporazioni:** le beneficiarie sono già esistenti;
- **Scissioni miste:** in questo caso le beneficiarie sono in parte newco e in parte esistenti.


## DISTINZIONE IN BASE ALLA MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLE BENEFICIARIE

- **Scissioni proporzionali:** vengono assegnate ai soci della società scissa le quote di C.S. delle beneficiarie mantenendo la stessa proporzione che hanno nella scissa.
- **Scissioni non proporzionali:** vengono assegnate ai soci della scissa le quote di C.S. delle beneficiarie con diverse proporzioni rispetto a quelle che detenevano nella scissa.
- **Scissioni asimmetriche (art. 2506, 2° comma):** possibilità, con il consenso unanime dei soci, che ad alcuni soci delle società partecipanti alla scissione non vengano attribuite azioni o quote delle società beneficiarie ma solo della società scissa. Comitato del Notariato Triveneto: consenso solo da parte dei soci cui non vengono assegnate le partecipazioni di una o più società. Va sempre e comunque rispettata la congruità del rapporto di cambio.


# SCISSIONE TOTALE PROPORZIONALE




# SCISSIONE TOTALE NON PROPORZIONALE



# SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE



# SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE



# TIPOLOGIE

## Ambito soggettivo

La scissione può aver luogo tra tutti i tipi di società (cooperative incluse), siano esse dello stesso tipo (scissione “omogenea”), ovvero di tipo diverso (scissione “eterogenea”). In tale ultimo caso, poiché si verifica contemporaneamente anche una ipotesi di trasformazione di una o più società partecipanti è necessario verificare l’applicazione della disciplina giuridica relativa (rinvio a “Relazione degli esperti” ex artt. 2343, 2343-ter o 2465 c.c.).



# I DOCUMENTI

- Il progetto di scissione
- La situazione patrimoniale
- La relazione dell'organo amministrativo
- La relazione degli esperti

## a) Il progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.)

E' il documento centrale dell'operazione redatto dagli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla scissione. A norma dell'art. 2506-bis, che rimanda a quanto previsto dall'art. 2501-ter in tema di fusione, deve obbligatoriamente contenere:

- Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- L'atto costitutivo, statuto e patti parasociali della scissa e delle beneficiarie, con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
- Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie;
- Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- Le modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie ai soci della scissa;
- La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- La data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle società beneficiarie;

- Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di azioni ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni (i.e. obbligazioni convertibili);
- I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione (i.e. compensi per gli amministratori delle società che cessano)

**N.B.:** Nelle S.r.l. Ricordare la possibilità di esercizio del diritto di recesso ex art. 2473 C.C.

- Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente;
- Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria;
- Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del

luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione;

- Tra l'iscrizione del progetto nel registro delle imprese e la decisione in ordine alla scissione devono intercorrere almeno 30gg., salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime;

- Ai sensi dell'art. 2502 c.c. la delibera di scissione potrà apportare al progetto modifiche tali da non incidere sui diritti dei soci o dei terzi.

## b) La situazione patrimoniale

(art. 2501-quater, come richiamato dall'art. 2506-ter c.c.)

Secondo l'art. 2501-quater c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, la procedura richiede che **tutte le società partecipanti predispongano** una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120gg. al giorno in cui il progetto di scissione è depositato **presso la sede sociale** della singola società. Se la scissione prevede la costituzione della/e beneficiaria/e è necessaria solo la situazione patrimoniale della società scissa.

E' però possibile – art. 2501-quater 3° co. – che tale situazione patrimoniale sia sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo si è chiuso non oltre sei mesi prima del deposito di cui sopra.

La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. A seconda del Registro delle Imprese o del Notaio rogante, viene richiesta anche la Nota Integrativa.

Essa, previa approvazione da parte dell'organo amministrativo, deve essere e restare depositata presso la sede di ciascuna società partecipante (insieme al progetto) nei trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione, salvo che i soci rinuncino all'unanimità al termine. Quando alla fusione partecipano società non azionarie il suddetto termine è ridotto della metà. La situazione patrimoniale di scissione dovrà poi essere depositata come allegato delle delibere di scissione

(2502-bis c.c.). Tali depositi rispondono all'esigenza di informazione dei soci e di tutela dei terzi.

La situazione patrimoniale di scissione è molto importante perché:

- a) su di essa viene costruito il rapporto di cambio;
- b) in base ad essa vengono determinate le differenze di scissione;
- c) in base ad essa viene determinato il limite di riportabilità delle perdite fiscali.

La situazione patrimoniale è rinunciabile con il consenso unanime di tutti i soci. L'eventuale riduzione del capitale della scissa non configura le fattispecie previste dagli articoli 2445 (Spa) e 2482 (Srl) del Codice Civile.

Il diritto di opposizione dei creditori è già assorbito dall' art. 2506 – ter del C.C..

## c) La relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies, come richiamato dall'art. 2506-ter c.c.)

Gli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla scissione, ove ovviamente già esistenti, devono predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate eventuali difficoltà di valutazione.

E' possibile, come per il progetto, redigere un documento comune a tutte le società partecipanti. La relazione deve essere depositata presso la sede sociale 30gg. prima di quello fissato per la decisione in ordine alla scissione. Il termine può essere rinunciato con il consenso unanime dei soci e quando alla scissione non partecipano società azionarie è ridotto della metà.

E' un documento di grande importanza al quale è affidato, da un lato, il compito di illustrare i motivi economici alla base dell'operazione (**le valide ragioni economiche**) e la struttura giuridica dell'operazione e, dall'altro, la funzione di illustrare il rapporto di cambio e le modalità ed i criteri della sua determinazione.

Il rapporto di cambio è infatti una funzione matematica che permette di calcolare il numero delle azioni o quote delle società beneficiarie da assegnare a ciascun socio della società scissa.

Inoltre nella relazione va indicato il **valore effettivo** del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane nella società scissa. Per valore effettivo si intende il valore di mercato e non quello di libro.

Secondo l'OIC 4 nelle scissioni è necessario indicare tre diversi valori dei patrimoni trasferiti e di quello rimasto in capo alla società scissa (se scissione parziale), vale a dire:

- a) il valore economico (richiesto anche ai fini fiscali dall' art. 173 TUIR);
- b) il valore economico determinato ai fini del rapporto di cambio (nelle scissioni che lo prevedono);
- c) il valore effettivo individuato quale garanzia nei confronti dei creditori della società scissa.

I valori b) e c) sono concettualmente diversi e possono coincidere solo se non c'è avviamento. Sempre secondo l'OIC, nella Relazione degli Amministratori è opportuno:

- per ciascun patrimonio da trasferire che costituisce un'azienda o un ramo d'azienda compilare una specifica situazione patrimoniale che indichi le attività e le passività con la medesima classificazione e denominazione che avevano nella situazione



patrimoniale di riferimento;

- per ciascuna posta dell'attivo e del passivo indicare sia il valore contabile, sia il valore corrente se significativamente diverso.

Si può prescindere dalla relazione degli amministratori quando vi è il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione.

## d) La relazione degli esperti

(art. 2501-sexies c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter c.c.)

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio che indichi:

- Il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- Le eventuali difficoltà di valutazione

La relazione deve inoltre contenere un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto deve scelto tra quelli iscritti al registro dei revisori contabili

Quando la scissa e le beneficiarie sono società azionarie deve essere nominato dal Presidente del Tribunale ove questa ha la sede. Se la società è quotata l'esperto è scelto tra le società di revisione iscritte all'albo Consob.

Negli altri casi può essere designato direttamente da ciascuna società partecipante.

E' sempre possibile che venga nominato un esperto comune.

La nomina dell'esperto, e quindi la redazione della relativa relazione, non è necessaria:

- quando la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società e

non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale;

- quando vi è il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione.

# RELAZIONE DI STIMA NELLA SCISSIONE

Modifiche apportate dalla Legge Europea 2013-bis all' art. 2506-ter C.C.

Disciplina i casi di scissione in cui la beneficiaria deve richiedere una relazione di stima redatta ai sensi dell' art. 2343 (Spa) e 2465 (Srl) C.C., ossia quando:

- a) la società Scissa è una società di persone e la società beneficiaria è una società di capitali;
- b) la società beneficiaria è una società di capitali in cui l'apporto che viene dalla società scissa sia contabilizzato ad un valore superiore al valore contabile che gli assets avevano nella società scissa.

La dizione letterale parla di “aumento di capitale” per cui si deve ritenere che, nel caso b), laddove il maggior valore dell'apporto non venga imputato ad aumento del capitale sociale ma solo ad aumento del patrimonio netto (ad esempio scissione senza concambio), la stima peritale non sia richiesta.

# DEPOSITI

(art. 2501-septies, come richiamato dall'art. 2506-ter c.c.)

Nei 30gg. che precedono la decisione in ordine alla scissione devono essere depositati presso la sede di ciascuna delle società partecipanti:

- Progetto di scissione (2501-ter);
- Relazione degli amministratori (2501-quinquies);
- Relazione degli esperti (2501-sexies);
- Situazione patrimoniale di scissione (2501-quater);
- Bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti

I soci possono rinunciare unanimemente al termine ed hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione ed ottenerne copia gratuitamente.

## e) Decisione in ordine alla scissione (art. 2502 C.C.)

Si applica in toto quanto disposto per la fusione dall'art. 2502 C.C.

-Sempre un atto pubblico e quindi notarile;

-Possibilità di modifiche non sostanziali fra il Progetto e la delibera, purché non incidano sui diritti dei terzi e dei soci;

-Medesime maggioranze previste per la fusione, per cui maggioranza assoluta in società di persone e maggioranze che vigono per le modifiche statutarie nelle società di capitali;

-Per quanto concerne il diritto di recesso per i soci che non hanno votato favorevolmente, spetta in ogni caso ai soci delle società di persone e delle Srl, mentre per i soci delle Spa solo se viene modificato l'oggetto sociale, se viene trasferita la sede all'estero, trasformata la società o modificati gli articoli statuari inerenti il diritto di voto e diritti connessi alle partecipazioni.

# TUTELA CREDITORI ED OBBLIGAZIONISTI

I creditori, nella misura in cui risultano alla data di iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese, possono fare opposizione alla decisione di scissione nel termine di 60gg dall'iscrizione della delibera nel registro. Il Tribunale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio oppure quando la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la scissione abbia comunque luogo.

I creditori non possono opporsi alla scissione nei casi:

- in caso di pieno soddisfacimento;
- di consenso all'operazione;
- di deposito di una somma corrispondente presso un istituto bancario
- quando la relazione degli esperti è stata redatta per tutte le società partecipanti da una società di revisione la quale abbia asseverato sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti è tale da non rendere necessaria alcuna prestazione di garanzie.

L'opposizione ha natura contenziosa e carattere reale, ovvero è tesa al risarcimento del danno e non all'invalidità degli atti.

La scissione non libera i soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni dalle

obbligazioni delle rispettive società anteriori all'ultima delle iscrizioni previste dalla legge, se non risulta il consenso unanime di tutti i creditori.

I titolari di obbligazioni non convertibili potranno opporsi con le stesse modalità previste per la tutela dei creditori, salvo che l'operazione non sia stata espressamente approvata dalla relativa assemblea.

I titolari di obbligazioni convertibili hanno il diritto di esercitare la loro facoltà di conversione entro 30gg. dalla pubblicazione sulla GU dell'avviso che accorda loro tale facoltà da pubblicarsi su GU 90gg prima dell'iscrizione del progetto nel registro delle imprese. A coloro che non hanno esercitato tale facoltà deve essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della scissione.




## f) Atto di scissione (art. 2504 C.C.)

- Il procedimento di scissione (ai sensi dell'art.2504 cui rinvia il 2506-ter) si conclude con la redazione dell'atto di scissione che consiste in un documento unico cui partecipano i rappresentanti legali di tutte le società coinvolte nell'operazione, che lo sottoscrivono, e che sostanzialmente conferma che l'iter procedurale si è positivamente concluso e ne dà quindi attuazione.
- Sempre redatto come atto pubblico da un Notaio.
- Deposito al Registro/i Imprese dove hanno sede le società partecipanti alla fusione, non oltre 30 giorni dalla sua stipula.

# Linea temporale (1/2)


## Scissione parziale di società di capitali con beneficiaria già esistente: gli obblighi documentali e procedurali per i soggetti coinvolti

Min. 30 gg (salvo deroga all'unanimità. Manca un dimezzamento espresso di legge)  
Max 6 mesi, per prassi, dopo il deposito presso le sedi sociali



# Linea temporale (2/2)

Min. 60 gg., salvo sospensione o ipotesi esentative (manca una previsione espressa di dimezzamento)



# PROCEDURA SEMPLIFICATA

Nella scissione non vi è un esplicito richiamo all'art. 2505-quater c.c., che prevede la possibilità di avere i termini dimezzati nel caso di scissione in partecipano società le cui partecipazioni non sono costituite da azioni. Secondo la massima n. 8 del Comitato Interregionale del Consiglio Notarile del Triveneto si potrebbe ugualmente applicare la procedura "abbreviata". In realtà tale soluzione non viene accolta dalla gran parte degli uffici locali del Registro delle Imprese.

## **Società integralmente partecipate**

Nelle scissioni a favore di beneficiarie integralmente partecipate dalla scissa non si applicheranno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 Codice Civile come richiamato dall'art. 2506-ter, le disposizioni di cui all'art. 2501 ter primo comma, n. 3), 4) e 5) ed agli artt. 2501-quinquies (redazione della Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (redazione della Relazione degli esperti).

## **Società partecipate al 90%**

Anche in queste fattispecie valgono le disposizioni semplificative della fusione (art. 2505-bis) quindi, nelle scissioni a favore di beneficiarie partecipate per almeno il 90 per cento dalla scissa non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società beneficiaria il diritto di far acquistare le

loro azioni o quote dalla società scissa per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

I termini posti a tutela degli interessi dei soci (depositi ex art. 2501-septies) possono essere rinunciati con il loro consenso esplicitamente espresso ed unanime.

# ATTO DI SCISSIONE - EFFETTI

A norma dell'art. 2506-quater la scissione ha effetto a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese.

Il procedimento trova la sua conclusione nella stipula dell'atto di scissione, che i soggetti delegati sono tenuti a stipulare.

L'atto deve essere obbligatoriamente redatto in forma pubblica e a cura del Notaio deve essere depositato cura del Notaio per l'iscrizione nel registro delle imprese di ciascuna delle società partecipanti entro 30gg. L'iscrizione ha natura costitutiva e non a caso è previsto che l'ultimo deposito presso il registro sia quello delle società beneficiarie.

A partire dall'ultima iscrizione le società beneficiarie assumono tutti i diritti e gli obblighi in relazione agli elementi patrimoniale assegnati dalla scissa, proseguendo infatti nei rapporti, anche processuali, anteriori alla scissione.

Nei casi di scissione in società beneficiarie già esistenti è possibile postdatare gli effetti ad una data successiva (tale previsione dovrebbe essere contenuta nel progetto, anche come facoltà da attuare a scelta in occasione della stipula dell'atto di scissione).

E' ammessa la retrodatazione della data a partire dalla quale le azioni o quote

assegnate partecipano agli utili, nonché quella degli effetti contabili dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 2506-quater, terzo comma, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

# L'ITER PROCEDURALE

Approvazione progetto di scissione, situazione patrimoniale e relazione amministratori

Deposito presso la sede sociale (30gg. prima di quello delle delibere di scissione)

Deposito ed iscrizione nel registro delle imprese del progetto

Assemblee delle società partecipanti per le decisioni in ordine alla scissione (30gg. dall'iscrizione del progetto nel registro delle imprese)

Deposito ed iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di scissione

Termine per consentire l'opposizione dei creditori (60gg. dalla data di iscrizione delle delibere)

Stipula atto di scissione



# LA SCISSIONE

Aspetti contabili:

- I bilanci nelle scissioni
- Il rapporto di cambio
- Differenze di scissione

# I BILANCI NELLE SCISSIONI

Le società interessate da un'operazione di scissione sono tenute in termini legislativi ed operativi alla redazione di appositi bilanci straordinari, al fine di determinare il valore corrente (capitale economico) sia del complesso dei beni della scissa da trasferire sia delle singole beneficiarie, necessari per definire il rapporto di cambio.

Gli artt. 2506 bis e seguenti del c.c., infatti, evidenziano l'obbligo di dar conto, nella documentazione da redigere in un'operazione di scissione, della misura in cui il patrimonio netto "effettivo" è stato ripartito, al fine di supportare il calcolo del rapporto di cambio e di consentire il dispiegamento dei meccanismi di "imputazione delle voci a destinazione non desumibile" e "di responsabilità delle società verso i terzi".

Il legislatore richiede inoltre, come già evidenziato, che venga redatta una situazione patrimoniale infrannuale qualora l'ultimo esercizio si sia chiuso da più di sei mesi dalla data di deposito del progetto presso le sedi sociali.

Il bilancio finale di chiusura è richiesto solo nella scissione totale. In casi di retrodatazione degli effetti contabili, il bilancio di chiusura è una semplice situazione contabile (senza scritture di rettifica) redatto alla data di efficacia reale della scissione. In casi di non retrodatazione è invece un bilancio completo.

# IL RAPPORTO DI CAMBIO

Consiste nella quantità e nella configurabilità delle azioni che verranno cedute in cambio di quelle che dovranno essere ritirate o annullate.

Il rapporto di cambio presuppone la valutazione dei capitali economici delle aziende partecipanti

## **Permette di determinare:**

- La quota di partecipazione al capitale sociale della beneficiaria spettante ai soci della scissa;
- Il peso relativo di ciascun patrimonio apportato sul valore complessivo.

**A** = Società scissa

**B** = Società beneficiaria

**W<sub>a</sub>** = Valore economico del patrimonio scisso

**W<sub>b</sub>** = Valore del capitale economico della beneficiaria

$$\frac{W_a}{W_a + W_b}$$

$$\frac{W_b}{W_a + W_b}$$

# DIFFERENZE DI SCISSIONE

Il consolidamento delle situazioni patrimoniali in capo alle beneficiarie preesistenti generalmente fa emergere delle **differenze di scissione**.

Possiamo distinguere due tipologie

- **Differenze da concambio;**
- **Differenze da annullamento.**

# DIFFERENZE DI SCISSIONE DA CONCAMBIO

## DISAVANZO

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Aumento C.S. della beneficiaria attribuito ai soci della scissa

## AVANZO

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Aumento C.S. della beneficiaria attribuito ai soci della scissa

# DIFFERENZE DI SCISSIONE DA ANNULLAMENTO

**DISAVANZO**

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria

$<$

Valore di iscrizione della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa

**AVANZO**

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria

$>$

Valore di iscrizione della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa

# SCISSIONE PARZIALE PER INCORPORAZIONE

## ESEMPIO

### Scissione Parziale per incorporazione

SP A Scissa			
Attività	700	PN	400
		Passività	300
Totale	700	Totale	700

SP B Beneficiaria			
Attività	350	PN	250
		Passività	100
Totale	350	Totale	350

Voci	Ramo di A in favore di B	
	Dare	Avere
Attività	100	
Passività		25
Totale	100	25

<b>C.S</b>	400	20 azioni dal valore nominale di 20 euro
<b>W</b>	500	
Socio X : 60 per cento del C.S		
Socio Y: 40 per cento del C.S		

<b>C.S</b>	250	25 azioni dal V.N di 10 euro
<b>W</b>	450	

<b>C.S</b>	75
<b>W</b>	100

# SCISSIONE PARZIALE PER INCORPORAZIONE

## ESEMPIO

### a) Rapporto di cambio

$$W_b + W_{ramoA(\text{trasferito a B})} = 450 + 100 = 550$$

$$\text{Peso di B : } 450 / 550 = 0,81818 \text{ (81,818\%)}$$

$$\text{Peso del Ramo di A : } 100 / 550 = 0,18182 \text{ (18,182\%)}$$

### b) Aumento di Cs

$$\frac{W_b}{C_{sb}} = \frac{W_{ramoA}}{\Delta C_{sb}} \Rightarrow \frac{450}{250} = \frac{100}{\Delta C_{sb}} \Rightarrow \Delta C_{sb} = \frac{250 \cdot 100}{450} = 55,5$$



# SCISSIONE PARZIALE PER INCORPORAZIONE

## ESEMPIO

### ◆ DIFFERENZA DA CONCAMBIO

$\Delta C_{sb}$  vs PN RamoA acquisito da B

$55,5 < 75 = 19,5$  (avanzo concambio)

# SCISSIONE PARZIALE PER INCORPORAZIONE

## ESEMPIO

- Scritture beneficiaria

d) SCRITTURE BENEFICIARIA			
Diversi	a	Diversi	75
Socio X c/sott			45
Socio Y c/sott			30
		$\Delta$ Csb	55,5
		Avanzo da conc.	19,5
Società c/scissa	a	Diversi	75
		Socio X c/sott	45
		Socio Y c/sott	30
Attività	a	Diversi	100
		Passività	25
		Società c/scissa	75

# SCISSIONE PARZIALE PER INCORPORAZIONE

## ESEMPIO

SP B FINALE			
<b>Attività B</b>	350	<b>Passività RmA</b>	25
<b>Attività Rm A</b>	100	<b>Passività B</b>	100
		<b>Capitale sociale</b>	305,5
		<b>Avanzo Conc.</b>	19,5
		<b>Totale</b>	450

# Effetti sul capitale sociale della società scissa

In casi di scissione parziale, la società scissa ha necessariamente una diminuzione del suo patrimonio netto, che non necessariamente comporta una diminuzione del capitale sociale, in tutti i casi in cui sono presenti riserve superiori alla variazione negativa di patrimonio netto che si determina con la scissione.

# LA SCISSIONE NEGATIVA

È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi (cosiddetta **scissione negativa**), sempreché il valore economico reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.

Si fa riferimento ad una operazione di scissione avente ad oggetto il trasferimento, in capo alla società beneficiaria, di un PATRIMONIO NETTO CONTABILE (inteso quale differenza tra attività e passività da trasferire) dal SALDO NEGATIVO.

# LA SCISSIONE NEGATIVA

Perché si possa dar luogo ad una scissione negativa, il Notariato del Triveneto si è espresso in proposito, affermando che debba esservi la necessaria sussistenza di **3 condizioni fondamentali**:

1. Il valore economico del patrimonio trasferito deve essere positivo;
2. La società beneficiaria deve essere preesistente;
3. La società beneficiaria deve avere C.S. o riserve sufficienti per assorbire il patrimonio netto contabile negativo ovvero rilevare una minusvalenza per tale importo.

Sebbene in dottrina siano ampiamente condivise le prime due condizioni sopra citate, alcuni autori non ritengono indispensabile anche la sussistenza della terza condizione, ritenendo legittima l'emersione di un disavanzo di scissione giustificato dai maggiori valori economici delle attività trasferite rispetto a quelli contabili.

Possibile anche nel caso di società in liquidazione che assegna un patrimonio netto contabile negativo ad una beneficiaria che poi viene posta in liquidazione e concentra nel proprio bilancio tutte le attività liquidatorie.

# ASPETTI FISCALI

- La neutralità
- La retrodatazione
- La ripartizione delle posizioni soggettive
- La ripartizione del costo delle partecipazioni
- Le perdite fiscali pregresse
- Elusione e abuso del diritto
- Imposta sul valore aggiunto ed imposte indirette

# LA NEUTRALITÀ E L'AFFRANCAMENTO OPZIONALE

Ai fini delle imposte sul reddito, la scissione si configura, al pari della fusione, operazione neutrale, ossia non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di reddito in capo ad alcuno dei soggetti coinvolti. Tale principio trova una codifica nei primi tre commi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/86 ed in particolare:

- nel comma 1, che stabilisce che la scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;
- nel comma 2, che stabilisce che nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote, o all'annullamento di azioni o quote; in via ulteriore, la norma dispone che i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo, con riferimento ad elementi patrimoniali della scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria, fermo restando l'obbligo di presentazione di un apposito prospetto di riconciliazione in dichiarazione in ragione del disallineamento prodottosi tra valori civilistici e valori fiscali;
- nel comma 3, che stabilisce che il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47 (utili da partecipazione), co. 7, del TUIR e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 (plusvalenze per i soggetti IRPEF) e 87 (plusvalenze per i soggetti IRES).



OPZIONE ALTERNATIVA: il Comma 15 bis richiama l'art. 176 comma 2-ter (conferimenti), consentendo l'affrancamento (in tutto o in parte) dei disavanzi, derivanti da operazioni che hanno per oggetto conferimenti aziendali, imputati ad immobilizzazioni materiali ed immateriali, relativi all'azienda trasferita. Possibilità di affrancamento nell'esercizio in cui viene posto in essere o in quello successivo. Imposta sostitutiva di IRES e IRAP, IRPEF pari a :

12% fino a 5 milioni

14% da 5 a 10 milioni

16% oltre a 10 milioni

I maggiori ammortamenti scattano dall'esercizio in cui si affrancano mentre per il riconoscimento del maggior valore in sede di cessione, a partire dal 4° esercizio successivo

# LA RETRODATAZIONE

La scissione ha effetto dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dal Legislatore civilistico, vale a dire l'iscrizione dell'atto di scissione del Registro delle Imprese delle società beneficiarie.

Tuttavia, come già ampiamente ricordato, gli effetti della scissione:

- possono essere posticipati, limitatamente alle scissioni che non comportino la costituzione di nuovi soggetti. In questo caso, quindi, grazie alla lettera del richiamo operato dal comma 11 dell'art. 173 del TUIR, si avrà, diversamente dalla fusione, un pieno allineamento delle posizioni contabili e fiscali;
- oppure possono essere retrodatati limitatamente alle scissioni totali ed a condizione che l'ultimo periodo d'imposta della società scissa e delle società beneficiarie coincidano, con la conseguente possibilità data alle parti di evitare il prodursi di un qualunque obbligo dichiarativo per la frazione di periodo d'imposta intercorsa alla data di effetto dell'operazione.

# LA RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE

La ripartizione delle posizioni soggettive della scissa tra le sole società beneficiarie, nell'ipotesi di scissione totale, o tra la stessa scissa e le beneficiarie, nell'ipotesi di scissione parziale, costituisce uno degli aspetti più tipici e parimenti delicati della disciplina dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi per l'operazione in analisi.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/86:

- dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuite alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. Tra le poste in commento, si ricordano, le plusvalenze rateizzate di cui al successivo art. 86, co. 4, del TUIR, espressamente menzionate, le indennità derivanti da risarcimenti assicurativi rateizzate ex art. 82 del TUIR o ancora le spese di rappresentanza rateizzate di cui a successivo art. 108, co. 2;

- tuttavia, le posizioni soggettive specificamente inerenti a determinati elementi del patrimonio scisso o a suoi sottoinsiemi unitari, seguono integralmente i predetti elementi presso i rispettivi titolari, in deroga al predetto criterio proporzionale, Rientrano ad esempio nel novero delle posizioni connesse a specifici elementi, il periodo di possesso maturato con riferimento al dato bene, in previsione del possibile ricorso a regimi di tassazione particolari quali la *participation exemption* o la rateizzazione delle plusvalenze. O ancora, il valore del dato fondo di ammortamento, da considerarsi posta strettamente attinente il bene strumentale cui si riferisce.

La disposizione dettata dal comma 4 ha invero portata limitata, non disciplinando compiutamente il novero delle possibili posizioni soggettive investite da una scissione. Fattispecie regolamentate dai

commi successivi, sono:

- gli obblighi di versamento degli acconti (comma 5);
- i fondi accantonamento della società scissa (comma 6);
- i relativi beni a magazzino (commi 7 e 8);
- le riserve in sospensione d'imposta (comma 9);
- le perdite fiscali pregresse (comma 10);
- gli obblighi riferibili a periodi d'imposta anteriori (comma 12).

# LA RIPARTIZIONE DEL COSTO ORIGINARIO DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SCISSA

- La ripartizione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare, in capo a ciascun socio, la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa, rispetto al valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell'operazione (Ris. N. 52/E del 26/05/2015)
- Indicazione del valore effettivo: nella relazione dell'organo amministrativo (art. 2506-ter, secondo comma)

# LE PERDITE FISCALI PREGRESSE

L'art. 173, comma 10 del T.U.I.R. prevede il richiamo della normativa del riporto delle perdite applicabile in sede di fusione societaria.

Ne consegue che anche nell'ipotesi di scissione le perdite fiscali possono essere portate in diminuzione del reddito della società scissa e beneficiarie per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all' [articolo 2501-quater del codice civile](#), senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la scissione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all' [articolo 2425 del codice civile](#), superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Risoluzione n. 168/E del 30/06/2009 stabilisce che le limitazioni di cui sopra non si applicano ad una scissione parziale proporzionale per:

- a) le perdite che rimangono in capo alla società scissa;
- b) le perdite che vengono trasferite ad una beneficiaria di nuova costituzione.

# ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO

Per quanto non specificamente disciplinato dalla normativa fiscale, la scissione di beni o aziende in una beneficiaria di nuova costituzione e la successiva vendita delle azioni o quote della stessa beneficiaria da parte dei soci era considerata operazione elusiva in quanto priva di valide ragioni economiche se non quelle del risparmio fiscale.

Successivamente alla ricodificazione della disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale nell'ambito del nuovo articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), rubricato "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale", anche le più recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (101/E/2016) hanno riconosciuto una maggiore apertura anche nei confronti di operazioni non dissimili da quelle di cui sopra. In tale risoluzione si afferma che perché un'operazione configuri "abuso del diritto" si devono verificare i seguenti tre presupposti:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da benefici (anche futuri) realizzati in contrasto con l'ordinamento tributario;
- assenza di sostanza economica dell'operazione, non ci sono effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale.

L'assenza anche di uno solo di questi requisiti comporta l'assenza di abuso del diritto.

Niente abuso del diritto in caso di scissione non proporzionale.

# IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ED IMPOSTE INDIRETTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.P.R. 633/72 i passaggi di beni in dipendenza di operazioni di scissione non sono da considerarsi "cessioni". Dal tenore della disposizione, pertanto, si evince che nella scissione sono esclusi da IVA tutti i trasferimenti dalla società scissa alla società beneficiaria, anche se aventi ad oggetto singoli beni.

Con riguardo alle altre imposte indirette, l'implementazione di un'operazione di scissione può rilevare, similmente a quanto accade con la fusione, ai fini dei seguenti tributi:

- imposta di registro;
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale.

L'imposta di registro trova applicazione con riferimento ai diversi atti pubblici richiesti dalla procedura, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono applicabili nella misura in cui tra i beni trasferiti dalla scissa alla beneficiaria risultino compresi degli immobili. Tutte e tre le imposte trovano comunque applicazione in misura fissa pari a 200,00 euro.